

munale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio ».

(È approvato).

Art. 57.

« Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai Comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti Prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

« Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattisi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

« I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della Prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa ».

(È approvato).

Art. 58.

« I provvedimenti sono adottati per decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Alessio ed altri deputati propongono il seguente articolo 58-bis:

« Il contributo annuo alla Camera di commercio di Reggio Calabria, di cui all'articolo 75 della legge 13 luglio 1910, n. 466, resta elevato a lire 60,000 (sessantamila).

« Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, F. Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questa proposta.

ALESSIO GIOVANNI. Io chiedo che, in vista delle condizioni in cui si trova la Camera di commercio di Reggio Calabria, che non ha un fabbricato proprio da costruire e quindi non può godere del beneficio del mutuo, possa la contribuzione che

era soltanto di 40 mila lire, elevarsi a 60 mila.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Prego l'onorevole Alessio di non insistere nella sua proposta, perchè la Camera di commercio avrà diritto al contributo ancora per due anni e pertanto non sappiamo se le somme siano o no sufficienti. Qualora non lo fossero, si vedrà se sarà il caso di aumentarle, e non mancherà certo l'aiuto del Governo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per le stesse considerazioni, credo inopportuno che si accetti la proposta dell'onorevole Alessio. La trovo prematura.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Giovanni Alessio?

ALESSIO GIOVANNI. Prendendo atto della dichiarazione che, se occorrerà, il Governo potrà provvedere, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 59.

« Le disposizioni degli articoli dal 55 al 57 sono applicabili anche ai comuni, non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311 ».

A quest'articolo è proposto il seguente emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio e di altri deputati:

« In fine aggiungere :

« Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 75 della predetta legge 9 luglio 1908, n. 445, si provvederà con speciale regolamento e la contribuzione dello Stato rimane aumentata d'un terzo.

« Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Darò brevemente ragione del mio emendamento.

Con l'articolo 75 della legge del 1908 si dice che sono autorizzati gli istituti a fare dei mutui per lo spostamento degli abitati. Intanto nessun istituto ha potuto farli e nessuno li farà mai, perchè, tra l'altro, non si è provveduto alle disposizioni di attuazione e si è stabilita una somma che do-